

Alla luce della esatta formulazione dell'art. 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349 che conferisce la legittimazione ad agire a tutela dell'interesse ambientale alle sole associazioni individuate in base all'art. 13 della stessa legge, si deve escludere che la sezione provinciale del club alpino italiano, in quanto rappresentante della sola sezione locale, sia legittimata a promuovere procedimento giurisdizionale avanti al giudice amministrativo.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 18/02/1993, n. 57

PARTI IN CAUSA

Club alpino it. e altri c. Com. Zerba e altri

FONTI

Riv. Giur. Ambiente, 1994, 93